



CIRCOLARE N. 45

5 610.1996
Roma, 19

Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale degli Affari Generali
DEL PERSONALE E DEGLI STUDI

U.O.C.

Divisione
Prot. N. 57690 Allegati

046895

All' I.G.S.S.M.

Via A. Soldati, n. 80

00155 - ROMA

Risposta a nota del

OGGETTO : Composizione della delegazione sindacale abilitata
a condurre le trattative in sede di contrattazione de-
centrata a livello locale con i rappresentanti di par-
te pubblica.

All' I.G.E.D.

Via G.G. Belli, n. 5

00193 - ROMA

Alle Ragionerie Cen-
trali e agli Uffici cen-
trali di ragioneria

LORO SEDI

Alle Ragionerie Re-
gionali dello Stato

LORO SEDI

All' Ufficio di ragione-
ria presso il Magistra
to per il Po

43100 - P A R M A

Alle Ragionerie Pro-
vinciali dello Stato

LORO SEDI

E' pervenuta, da parte della Ragioneria Provinciale dello
Stato di Siracusa, copia della comunicazione sindacale con il quale l'O.S.
COBAS-Coordinamento Nazionale, nel notificare la costituzione della locale

Si prega di allegare copia della comunicazione sindacale in cui è contenuta la richiesta di nomina della delegazione sindacale alla Divisione e di inviarla alla Divisione

segreteria provinciale, ha chiesto di essere ammessa al tavolo delle trattative in sede di contrattazione decentrata a livello locale.

In tale contesto appare utile fornire alcune indicazioni in ordine alla composizione della delegazione di parte sindacale abilitata a condurre le trattative con i rappresentanti dell'Istituto, tenuto conto anche degli adempimenti previsti dagli articoli 36 e 38 del vigente C.C.N.L. dei dipendenti inquadrati nel comparto dei Ministeri.

Al riguardo si rappresenta che, ai sensi delle direttive diramate dall'A.R.A.N. con la nota in data 15 febbraio 1996, n. 1173, la delegazione sindacale trattante in sede decentrata è costituita:

1) dalle R.S.U. (Rappresentanze Sindacali Unitarie), di cui all'art.12, lettera a) del C.C.N.L., ove costituite;

2) dalle R.S.A. (Rappresentanze Sindacali Aziendali), nel caso in cui le associazioni sindacali non abbiano sottoscritto o non abbiano aderito ai regolamenti per la costituzione delle R.S.U..

Le R.S.A. possono essere costituite dai lavoratori nell'ambito delle associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.

Qualora le associazioni sindacali di categoria siano state ammesse alla stipulazione del C.C.N.L. quali "federazioni" di più sigle, la costituzione delle R.S.A. in sede decentrata può avvenire da parte dei dipendenti solo se iscritti alla federazione unitariamente intesa e con la denominazione di quest'ultima, indipendentemente dalla circostanza che la firma sul contratto sia stata apposta da tutti i legali rappresentanti dei singoli sindacati che hanno concorso alla costituzione della federazione.

Ovviamente sono abilitati a costituire le R.S.A. nei luoghi di lavoro anche i dipendenti iscritti ad associazioni sindacali aventi la medesima sigla delle Confederazioni che hanno proceduto alla sottoscrizione del C.C.N.L..

Ai fini suddetti va precisato che sono ininfluenti le dichiarazioni di voler aderire o di aver aderito al C.C.N.L. presentate alle amministrazioni da parte di alcune OO.SS., in quanto nessuna associazione è stata ammessa alla sottoscrizione per adesione.

Tanto premesso, si rappresenta che il precitato C.C.N.L. è stato sottoscritto dall'A.R.A.N. e dalle Confederazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., CONF.S.A.L., C.I.S.A.L., C.I.S.Na.L., R.d.B.-C.U.B., U.S.P.P.I., CONF.DIR. e C.I.D.A., nonché dalle OO.SS. di comparto F.P.-C.G.I.L., F.I.L.S.-C.I.S.L., U.I.L.-Statali, U.N.S.A. e F.A.S.-C.I.S.A.L. e

pertanto soltanto i dipendenti iscritti alle suindicate Confederazioni e Organizzazioni sindacali sono abilitati a costituire le R.S.A. e a partecipare alle trattative in sede di contrattazione decentrata locale.

Tanto si comunica per opportuna conoscenza e norma.

L'Ispettore Generale Capo

